



COMUNE DI PORTOGRUARO

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

**Approvato con Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale
n. 68 del 21.12.2009**

INDICE

- Articolo 1 - *Definizioni***
- Articolo 2 - *Finalità del trattamento***
- Articolo 3 - *Responsabile del trattamento***
- Articolo 4 - *Incaricato al trattamento***
- Articolo 5 - *Modalità di trattamento***
- Articolo 6 - *Ambienti di posizionamento delle telecamere***
- Articolo 7 - *Risoluzione della ripresa***
- Articolo 8 - *Periodo di conservazione delle immagini***
- Articolo 9 - *Obbligo di segnalazione delle telecamere***
- Articolo 10 - *Informativa***
- Articolo 11 - *Esercizio del diritto di accesso***
- Articolo 12 - *Comunicazione e diffusione dei dati***

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:

- titolare: il comune di Portogruaro competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;
- responsabile: persona fisica individuata nella persona del Comandante del Corpo Polizia Locale della città;
- incaricato: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
- interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza;

Articolo 2

Finalità del trattamento

1. Il trattamento posto in essere dal Titolare, ha lo scopo di:

- tutela del patrimonio;
- tutela della sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11/2009;
- accertare violazioni a Leggi e Regolamenti;
- identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per il rilievo dei sinistri e per prevenire e/o intervenire su ingorghi o blocchi del traffico stesso, e controllo degli accessi;
- prevenire atti vandalici e più in generale qualunque violazione a Leggi o Regolamenti;
- rilevare infrazioni del Codice della strada;

2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196/2003, ed in particolare tenuto conto di tutta la normativa sovraordinata nella materia.

Articolo 3

Responsabile del trattamento

1. Responsabile del trattamento è stato nominato il comandante della Polizia Locale Dott. Roberto Colussi con atto formale del Commissario Straordinario del 27 novembre 2009 prot. 0058144 consultabile presso la sede centrale del Corpo Polizia Locale del Portogruarese – piazza Castello n. 1 - Portogruaro.

2. E' onere del responsabile provvedere a:

- individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro, le idonee istruzioni;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
- evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003;
- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
- interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

Articolo 4

Incaricato al trattamento

1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori del Corpo Polizia Locale Portogruarese in quanto possono trovarsi nella necessità di effettuare, in via principale o residuale, un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.

2. L'incaricato al trattamento, ha l'obbligo di:

- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
- effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 5

Modalità di trattamento

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, dovranno essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'articolo 2;
- conservati per il massimo di 7 gg., salvo le deroghe espresse dell'art. 6 del d.l. 11/2009, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire.

Articolo 6

Ambienti di posizionamento delle telecamere

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto legge 11/2009, per la tutela della sicurezza urbana le telecamere possono essere posizionate in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Articolo 7

Risoluzione della ripresa

1. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare unicamente: traffico, ingorghi, esondazioni, ecc.

2. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa possa essere alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del dl 11/2009.

Articolo 8

Periodo di conservazione delle immagini

1. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini saranno conservate per 7 giorni, salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del d.l. 11/2009.

Articolo 9

Obbligo di segnalazione delle telecamere

1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 196/2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.

2. In particolare in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003, è fatto obbligo di segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto (telecamera stilizzata), unitamente all'indicazione ben visibile di "Area videosorvegliata", e dell'indicazione del Titolare e della finalità del trattamento.

Articolo 10

Informativa

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso il Comando di Polizia Locale Portogruarese.
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - espressa indicazione del Titolare del trattamento;
 - espressa indicazione della sussistenza del Responsabile del trattamento;
 - finalità del trattamento;
 - modalità del trattamento;
 - diritti esercitabili dall'interessato;
 - modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
 - indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
 - termini di conservazione delle immagini se registrate.

Articolo 11

Esercizio del diritto di accesso

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta deve essere chiara, circostanziata e finalizzata a far valere il proprio diritto.

Articolo 12

Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito.
E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità.